



Documentazione per la stampa

Data 10 dicembre 2008

Spiegazione di concetti tecnici in ambito di imposizione delle imprese

Deduzione per partecipazioni

La deduzione per partecipazioni è destinata a evitare che i ricavi da partecipazioni (ad es. dividendi) siano tassati più volte.

Quando una società di capitali o una società cooperativa (ad es. impresa «A») partecipa a un altro soggetto tenuto a pagare l'imposta sull'utile (ad es. impresa «B») e ottiene da quest'ultimo ricavi da partecipazioni, tali ricavi sono già gravati dall'imposta sull'utile della società nei cui confronti esiste la partecipazione («B»). Se questi ricavi da partecipazioni fossero ora gravati dall'imposta sull'utile presso la società che detiene la partecipazione («A») si verificherebbe un onere plurimo dei ricavi da partecipazioni.

Nella maggior parte dei Paesi, i ricavi da partecipazioni sono direttamente esentati presso la società ricevente («A») in modo da non rientrare nella base di calcolo dell'imposta sull'utile.

Con la deduzione per partecipazioni, la Svizzera applica invece un sistema nel quale il ricavo da partecipazioni confluisce nella base di calcolo. L'imposta sull'utile è comunque ridotta di un determinato tasso percentuale, dato dal rapporto tra il ricavo netto da partecipazioni e l'utile netto totale. Questa riduzione si applica anche agli utili in capitale, a condizione che la partecipazione sia stata detenuta almeno un anno.

In Svizzera la deduzione per partecipazioni si applica soltanto se la partecipazione raggiunge un determinato quorum. Consecutivamente all'approvazione della riforma II dell'imposizione delle imprese con la votazione popolare del 24 febbraio 2008,

Documentazione

questi valori soglia sono stati fissati per il 2011 a una quota di partecipazione del 10 per cento o a un valore di partecipazione di 1 milione di franchi.

Tassa di emissione (→ Tasse di bollo)

Imposta sul capitale

L'imposta sul capitale è un'imposta sul capitale proprio (capitale azionario, risp. capitale sociale, e riserve) delle società di capitali (società anonima, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata) e delle società cooperative.

Nel quadro della riforma I dell'imposizione delle imprese l'imposta sul capitale è stata soppressa a livello federale dal 1° gennaio 1998. La legge sull'armonizzazione delle imposte prescrive ulteriormente ai Cantoni la riscossione di un'imposta sul capitale.

Nel quadro della riforma II dell'imposizione delle imprese dal 2009 i Cantoni possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. Nei Cantoni che seguono questo modello l'imposta sul capitale diverrà un'imposta minima che sarà dovuta soltanto quando, per l'assenza di utili imponibili, non sarà dovuta alcuna imposta sull'utile o un'imposta sull'utile estremamente esigua.

Ostacoli fiscali al finanziamento dei gruppi

Gli ostacoli fiscali in ambito di finanziamento dei gruppi sono dovuti all'aggravio delle attività di finanziamento interne al gruppo e delle funzioni supplementari di finanziamento con le tasse di bollo (tassa di emissione e tassa di negoziazione) e con l'imposta preventiva.

Le attività di finanziamento interne ai gruppi e le funzioni supplementari di finanziamento sono tipicamente esercitate da società finanziarie centrali di proprietà del gruppo (cosiddetti Treasury Centers). Tali funzioni comprendono tra l'altro:

- l'attività di finanziamento interna al gruppo: trasferimento alle società del gruppo, sotto forma di mutui interni al gruppo, di capitale proprio o del capitale di terzi raccolto. Siffatte attività possono essere gravate dalla tassa di emissione in caso di creazione o di rinnovo e dalla tassa di negoziazione in caso di trasferimento interno al gruppo;
- la gestione delle liquidità e del Cash Management: collocamento delle eccedenze di liquidità disponibili a breve termine, fermo restando che i ricavi a titolo di interessi che ne risultano sono accreditati alla società del gruppo che appare come creditore. Conformemente alla legislazione in vigore, sul pagamento degli interessi può essere dovuta l'imposta preventiva.

Una delle peculiarità della legislazione in vigore è l'interpretazione molto ampia data al concetto di obbligazione (a seconda delle circostanze i mutui interni al gruppo sono considerati obbligazioni) e del concetto di averi della clientela (a seconda delle circostanze le banche considerano averi della clientela le risorse di terzi interne al gruppo).

Imposizione delle società holding e delle società di gestione

A determinate condizioni le società di capitali, le società cooperative e in parte anche le fondazioni (che adempiono determinate funzioni o la cui attività è fortemente orientata verso l'estero) possono beneficiare di una speciale imposizione a livello cantonale.

La legge sull'armonizzazione delle imposte (LAID) distingue diverse forme di società: le società holding sono caratterizzate dal fatto che la loro attività principale consiste nella detenzione e nella gestione a lungo termine di partecipazioni. Si opera inoltre una distinzione tra società di gestione che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, ma soltanto mere attività di amministrazione (società di domicilio) e quelle la cui attività commerciale in Svizzera è di importanza subordinata (società miste).

Per quanto riguarda le imposte cantonali sull'utile e sul capitale l'onere che grava queste società è minore. Nel caso delle società holding l'imposta sull'utile è addirittura completamente soppressa. A livello di imposta federale diretta non è invece prevista una normativa corrispondente, ragione per cui le società holding e le società di gestione pagano la totalità dell'imposta federale diretta.

Tasse di bollo

Le tasse di bollo sono tributi della Confederazione su determinate transazioni finanziarie. La loro riscossione è vincolata alle operazioni di procacciamento di capitale (tassa di negoziazione) oppure a determinate assicurazioni (tassa sui premi di assicurazione).

- La **tassa di emissione sul capitale proprio** grava l'emissione di diritti di partecipazione (azioni, certificati di quote di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento) a società di capitali e società cooperative svizzere. Sono equiparati all'emissione l'aumento del valore nominale, i versamenti suppletivi dei soci, come pure il cosiddetto commercio di un mantello di azioni. Ai diritti di partecipazione emessi a titolo gratuito è applicata una franchigia di 1 milione di franchi in caso di costituzione o di aumento del capitale di una società anonima o di una società a garanzia limitata. È soggetta alla tassa la società di capitali o la società cooperativa svizzera. L'aliquota della tassa di emissione sul capitale proprio ammonta di norma all'1 per cento.
- La **tassa di emissione sul capitale di terzi** è riscossa sul valore nominale all'emissione di obbligazioni e di titoli ad esse equiparabili, nonché di titoli del mercato monetario. È soggetto alla tassa il debitore svizzero delle obbligazioni o dei titoli del mercato monetario. L'aliquota per ogni anno intero o iniziato è dell'1,2 per mille per le obbligazioni di prestito e dello 0,6 per mille per le obbligazioni di cassa.
- La **tassa di negoziazione** è riscossa sui titoli svizzeri ed esteri in caso di trasferimento a titolo oneroso di documenti con la collaborazione di un commerciante di valori mobiliari (ad es. banca). L'obbligo di pagare la tassa

Documentazione

incombe al commerciante svizzero di valori mobiliari che partecipa all'operazione. Esistono numerose eccezioni all'assoggettamento. L'aliquota ammonta all'1,5 per mille sui documenti svizzeri e al 3 per mille sui documenti esteri.

Imposta preventiva

L'imposta preventiva è riscossa come imposta alla fonte sul reddito dei capitali mobili (in particolare sugli interessi e sui dividendi), sulle vincite alle lotterie e su determinate prestazioni assicurative. L'aliquota ammonta al 35 per cento sui redditi del capitale e sulle vincite alle lotterie, al 15 per cento su rendite vitalizie e pensioni e all'8 per cento sulle altre prestazioni assicurative.

Contribuente è il beneficiario. Se ha il proprio domicilio in Svizzera esso ha diritto al rimborso, rispettivamente al computo, a condizione che dichiari i proventi colpiti dall'imposta preventiva e gli elementi patrimoniali corrispondenti.

Lo scopo primario dell'imposta preventiva è la sua funzione di garanzia. Essa deve fare in modo che i redditi del capitale siano effettivamente dichiarati dal contribuente.

Per gli investitori residenti all'estero l'imposta preventiva costituisce in linea di massima un onere definitivo. Essi hanno però diritto al rimborso parziale o integrale se è stata conclusa una convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e il relativo Stato di residenza.